

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 179 del 25 marzo 2025

### RICONOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO DELLE MARCHE

#### Art. 1 (Finalità)

L'articolo 1 individua le finalità della legge, volte a sostenere e promuovere il ruolo delle Pro Loco delle Marche.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Art. 2 (Attività delle Pro Loco Marche)

L'articolo 2 enumera le attività svolte dalle Pro Loco.

L'articolo ha natura ordinamentale.

#### Art. 3 (Organismi associativi delle Pro Loco)

Il comma 1 dell'articolo 3 valorizza i c.d. Organismi associativi delle Pro Loco regionali.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale.

Il comma 2 dell'articolo 3 rinvia ad uno specifico atto della Giunta regionale il compito di definire i criteri per individuare la rappresentatività degli Organismi associativi; tra questi criteri, il comma 2 enumera anche il principio del numero degli iscritti.

Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria; tali interventi, infatti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le attività indicate saranno svolte dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di turismo, il cui onere risulta stanziato a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del Bilancio di previsione 2025/2027. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura.

#### Art. 4 (Elenco regionale delle Pro Loco Marche)

L'articolo 4 della legge disciplina l'elenco regionale delle Pro Loco delle Marche; in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 rinvia ad un apposito provvedimento di Giunta la definizione dei contenuti specifici dell'elenco. Il comma 3 dell'articolo 4 precisa cosa comporta per le Pro Loco delle Marche essere iscritte nell'elenco regionale. Questo articolo mutua parte delle funzioni previste dall'albo istituito ai sensi dell'articolo 9 del Testo unico delle norme regionali in materia di turismo, l.r. 9/2006, che viene abrogato dal successivo articolo 13.

Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria; tali interventi, infatti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché le attività indicate saranno svolte dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di turismo, il cui onere risulta stanziato a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del Bilancio di previsione 2025/2027. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura.

Art. 5  
(Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco)

L'articolo 5 della legge individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 6  
(Statuto delle Pro Loco Marche)

L'articolo 6 della legge stabilisce i requisiti essenziali dello Statuto delle Pro Loco delle Marche.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

Art. 7  
(Tavolo regionale per il sostegno alle Pro Loco Marche iscritte nell'Elenco)

L'articolo 7 della legge prevede l'istituzione del Tavolo regionale per il sostegno alle Pro Loco, definendone la composizione e le attività.

Le disposizioni sono ad invarianza finanziaria; l'istituzione ed il funzionamento del Tavolo, infatti, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché, oltre alla previsione di assenza di compensi, gettoni di presenza e rimborsi spese per la partecipazione al Tavolo, l'attività sarà supportata dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di turismo, il cui onere risulta stanziato a carico della Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), Macroaggregato 01 (Redditi da lavoro dipendente) del Bilancio di previsione 2025/2027. Lo stesso personale si avvarrà, inoltre, delle dotazioni informatiche già in uso presso la struttura.

Art. 8  
(Contributi alle attività delle Pro Loco Marche)

L'articolo 8 disciplina i contributi alle Pro Loco delle Marche, definiti in base ad un programma annuale che è presentato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione della legge annuale di bilancio regionale.

I contributi alle attività delle Pro Loco Marche sono quantificati in complessivi euro 180.000,00, ripartiti nelle annualità 2026 e 2027 del Bilancio 2025/2027. Di seguito il dettaglio contabile:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stanzia- mento com- petenza 2026	Stanzia- mento compe- tenza 2027
<b>Missione 07</b> (Turismo) <b>Programma 01</b> (Sviluppo e valorizzazione del Turismo) <b>Titolo 1</b> (Spesa corrente)	Capitolo di nuova istituzione	Contributi alle Pro Loco Marche per la realizzazione delle attività ai fini della promozione turistica e valorizzazione del territorio (art. 2)	90.000,00	90.000,00

A seguito dell'approvazione della presente legge, la Giunta regionale provvederà ad istituire il capitolo di spesa, con contestuale assegnazione della numerazione, con D.G.R. di variazione del Bilancio di previsione finalizzata all'attuazione della legge stessa a fini gestionali.

La quantificazione della spesa si è basata sulle risorse stanziate annualmente a sostegno alle attività delle Pro Loco nel Piano annuale del Turismo (ad esempio, il Programma annuale del Turismo 2024, approvato con D.G.R. n. 510 del 3 aprile 2024, di attuazione del Piano regionale per il turismo relativo al triennio 2021/2023, approvato con D.A. n. 13 del 20 maggio 2021).

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si evidenzia che la classificazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 196/2009, è riconducibile a fattori legislativi mentre, per quanto riguarda lo sviluppo temporale degli oneri finanziari, si tratta di spesa a carattere continuativo non obbligatoria, con rinvio della quantificazione, per gli anni successivi al triennio, alle rispettive leggi di bilancio.

**Art. 9**  
*(Clausola valutativa)*

L'articolo prevede, con scadenza triennale, la presentazione da parte della Giunta al Consiglio-Assemblea legislativa, di una relazione sull'attuazione della legge.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

**Art. 10**  
*(Disposizioni transitorie e finali)*

L'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie, specificando che le Pro Loco che sono iscritte all'albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 9 della l.r. 9/2006 sono iscritte d'ufficio al nuovo elenco previsto da questa legge.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

**Art. 11**  
*(Destinazione di risorse)*

L'articolo prevede la possibilità di finanziare gli interventi previsti dalla legge anche con risorse provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato, in quanto compatibili.  
L'articolo ha natura ordinamentale.

**Art. 12**  
*(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo reca le disposizioni finanziarie.

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027 (per il dettaglio contabile, la quantificazione dell'onere e la sua morfologia si rimanda a quanto esplicitato nel commento all'articolo 8).

Il comma 2 dispone la copertura della spesa autorizzata al comma 1:

- 1) per il 2026, mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027;
- 2) per il 2027, mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20, Programma 03, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2025/2027.

Di seguito il dettaglio contabile:

<b>Missione Programma Titolo</b>	<b>capitolo</b>	<b>denominazione</b>	<b>Riduzione stanziamento competenza 2026</b>	<b>Riduzione stanziamento competenza 2027</b>
<b>Missione 07</b> (Turismo) <b>Programma 01</b> (Sviluppo e valorizzazione del Turismo) <b>Titolo 1</b> (Spesa corrente)	2070110598	Contributo per il sostegno alle attività delle Pro Loco	90.000,00	0,00
<b>Missione 20</b> (Fondi e accantonamenti) <b>Programma 03</b> (Altri fondi) <b>Titolo 1</b> (Spesa corrente)	2200310097	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti dai nuovi provvedimenti legislativi	0,00	90.000,00

Il comma 3 dispone l'azzeramento dell'autorizzazione riportata nella Tabella E della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 21 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2025/2027 della Regione Marche (Legge di stabilità 2025)).

Il comma 4 rimanda l'autorizzazione prevista al comma 1, per gli anni successivi al triennio, alle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.

Il comma 5 autorizza la Giunta regionale ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

Di seguito, la sintesi degli effetti finanziari:

Scheda economico finanziaria P.d.L. 292/25 "Riconoscimento e valorizzazione delle Associazioni Pro Loco delle Marche"																		
SPESA AUTORIZZATA BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027						COPERTURA BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027												
MISIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	2025	2026	2027	MISIONE	PROGRAMMA	TITOLO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Stanziamiento competenza disponibile 2025	Riduzione stanziamento competenza 2025	Stanziamiento competenza disponibile 2026	Riduzione stanziamento competenza 2026	Stanziamiento competenza disponibile 2027	Riduzione stanziamento competenza 2027
07	01	1	Capitolo nuova istituzione	Contributi per le attività delle Pro Loco Marche		90.000,00	90.000,00	07	01	1	2070110598	Contributo per il sostegno alle attività delle Pro Loco			90.000,00	90.000,00		
								20	03	1	2200310097	Fondo speciale per il finanziamento degli oneri correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi					100.000,00	90.000,00

(dati contabili al 27/02/2025)

**Art. 13**  
*(Modifiche e abrogazione)*

L'articolo 13 contiene le modifiche e l'abrogazione di alcune disposizioni contenute nella l.r. 9/2006. L'articolo ha natura ordinamentale.